

Codice A1414C

D.D. 29 luglio 2021, n. 1156

Rinnovo convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL TO4 per la collaborazione della dott.ssa Antonella Caglio nell'ambito del Settore "Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori".



ATTO DD 1156/A1400A/2021

DEL 29/07/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Rinnovo convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL TO4 per la collaborazione della dott.ssa Antonella Caglio nell'ambito del Settore "Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori".

La Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali, nell'ambito del Servizio sanitario Regionale, concorrono alla realizzazione di obiettivi comuni di promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione Piemonte e le Aziende volte allo studio, all'approfondimento, alla ricerca, all'organizzazione sanitaria e a tutte le attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

Con Deliberazione n. 39-6099 del 07 dicembre 2017 è stato approvato per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022, senza oneri a carico del Bilancio regionale, l'Accordo – quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali ai fini di quanto indicato nel sopra richiamato art. 16 della Legge Regionale n. 16/2016: tale provvedimento deliberativo ha, inoltre, demandato al Direttore Regionale della Direzione Sanità sia l'approvazione dello schema-tipo di convenzione redatto in conformità ai criteri e modalità di cui all'accordo-quadro sia l'attivazione delle singole collaborazioni professionali.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria regionale.

Preso atto che la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale TO4 dal 2020 hanno in essere una convenzione di durata annuale (con scadenza il 26.07.2021) per la collaborazione della dott.ssa Antonella Caglio nell'ambito della Direzione Sanità e Welfare, come da Determinazione Dirigenziale 23 luglio 2020 n. 763.

Vista la nota prot. n. 23760 del 30.06.2021 con cui la Direzione Sanità e Welfare ha proposto

all'Azienda Sanitaria Locale TO4 il rinnovo del rapporto di collaborazione, ai sensi della citata DGR n. 39-6099 del 07 dicembre 2017, con la dott.ssa Antonella Caglio, in virtù delle specifiche competenze amministrative e dell'esperienza maturate con riguardo alle attività in seno alla commissione di vigilanza, per durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Per quanto sopra, si intende rinnovare con l'ASL TO4 apposita Convenzione per la collaborazione della dott.ssa Antonella Caglio, collaboratore amministrativo professionale senior DS dipendente dell'ASL To4, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno lavorativo pari a 3 (tre) giorni settimanali.

Dato atto che con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 n. 755 del 20 luglio 2021 l'Azienda ha approvato lo schema di convenzione con la Regione Piemonte per la collaborazione della dott.ssa Antonella Caglio, alle condizioni di cui all'allegato a), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto, sulla base di quanto poc'anzi espresso, di procedere alla stipulazione di apposita convenzione attuativa dell'Accordo quadro sopra richiamato, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo stesso, per regolare le modalità della collaborazione della dott.ssa Antonella Caglio, che ha manifestato la disponibilità ad accettare il corrispondente incarico.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- vista la DGR n. 39-6099 del 07 dicembre 2017;
- vista la Determinazione Dirigenziale n. 90 del 09/02/2018, con cui approva l'attivazione dello schema tipo di convenzione tra la Regione e le ASR ai sensi della L.R. n. 16/2016;

determina

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, il rinnovo della convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale TO4 per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 07 dicembre 2017, della dott.ssa Antonella Caglio per l'espletamento di funzioni, a supporto del Settore "Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori", inerenti al riordino delle attività socio-sanitarie, con particolare riguardo ai rapporti contrattuali ed economici con le strutture socio-sanitarie e le organizzazioni rappresentative di categoria, attività che richiedono specifiche competenze amministrative, per un impegno lavorativo di circa n. 3 giornate settimanali.
- di stabilire che la collaborazione di cui trattasi, della durata di 12 mesi a far data dalla sottoscrizione della convenzione, dovrà essere fornita secondo le modalità e i termini riportati nella stessa, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e smi, art. 23, comma 1, lettera d.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Mario Minola

Allegato

REGIONE PIEMONTE

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA
SANITARIA TO4 PER LA COLLABORAZIONE DELLA DR.SSA
ANTONELLA CAGLIO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39-6099
DEL 7/12/2017, NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE SANITA'
E WELFARE**

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 - 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini e la D.D. n. 90 del 09/02/2018 ha approvato lo schema di convenzione - tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del SSR.

Sulla base di ciò

TRA

La Regione, Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità e Welfare, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

L'Azienda Sanitaria Locale T04, nella persona del Direttore Generale, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell'Azienda.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/2016

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di un progetto di supporto al Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori in materia di riordino delle attività socio-sanitarie, che ha per oggetto il

perseguimento delle seguenti finalità generali:

- definizione dei rapporti contrattuali ed economici con le strutture socio-sanitarie e con le organizzazioni rappresentative di categoria.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - Settore A1414C "Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori"

la dr.ssa Antonella Caglio nata a.....
il C.F. qualifica
professionale:, dipendente dall'ASL
TO4.

L'assegnazione temporanea della dr.ssa Antonella Caglio ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, per un impegno di 3 giorni settimanali.

3. L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta dr.ssa Antonella Caglio presso il Settore A1414C della Direzione dell'Assessorato Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della

Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la dr.ssa Antonella Caglio è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n: 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. La dr.ssa Antonella Caglio permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL T04.

Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza della medesima all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per

quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, anche in relazione alle attività assegnate dal Direttore Regionale Sanità, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione la dr.ssa Antonella Caglio è tenuta a restituire alla Direzione regionale Sanità e Welfare, presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa, il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore Regionale alla Sanita' e Welfare

ASL TO4

Il Direttore Generale